******

**SERVIZI TERRITORIALI ALLA PERSONA**

**Assessorato ai Servizi Sociali**

**REIS**

**Reddito di Inclusione sociale – “Agiudu torrau”**

**Avviso Pubblico**

in favore di famiglie in condizione di fragilità economica

Annualità 2024

**Premessa**

**IL REIS – Reddito di inclusione sociale**

La Regione Autonoma della Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, anche formato da un solo componente, residente nel territorio isolano, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire l’emancipazione, l’autonomia economica e il diritto alla felicità della vita.

Per raggiungere queste finalità, la Regione ha istituito il REIS, Reddito di Inclusione Sociale, in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini (legge regionale 2 agosto 2016, n. 18).

Con delibera della Giunta Regionale numero 4/39 del 15 febbraio 2024 sono state approvate in via definitiva le Linee Guida REIS per il triennio 2024 – 2026.

Il REIS è una misura di contrasto alla povertà rappresentato da un **budget di inclusione** che prevede un contributo economico mensile, erogato per 12 mesi, e un progetto di inclusione sociale e lavorativa.

**Il REIS è incompatibile con il beneficio dell’Assegno di inclusione (ADI) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85 recante: “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.**

Il REIS è compatibile con il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Il REIS è compatibile con l’Assegno Unico Universale (AUU).

Il REIS è compatibile con ogni altra forma di aiuto e supporto erogato a livello nazionale e regionale.

**Art. 1 – Nuclei beneficiari**

Possono presentare domanda di accesso al REIS i nuclei familiari, anche formati da un unico componente, come definiti ai fini ISEE ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati.

**1.1 Requisiti di residenza**

Possono presentare domanda di accesso al REIS i nuclei familiari, anche formati da un unico componente, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno 6 mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione Sardegna.

Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi.

Non possono accedere al REIS i nuclei che risiedono o sono ospitati presso strutture con costi a totale carico delle Pubbliche Amministrazioni.

**1.2 Requisiti di capacità reddituale**

I nuclei richiedenti devono avere un’Attestazione ISEE, vigente alla data di presentazione della domanda, su cui verranno verificati i requisiti di ammissibilità.

I nuclei richiedenti devono avere un valore ISRE, come definito ai fini ISEE, non superiore a euro 6.000. L’ISRE è calcolato sulla base della formula ISR (indicatore della situazione reddituale) diviso la scala di equivalenza, comprensiva delle maggiorazioni.

|  |
| --- |
| **Auto-verifica del requisito ISRE**  *Al fine di una auto-verifica del requisito, è sufficiente dividere il valore dell’ISR, indicato nel frontespizio dell’Attestazione ISEE, per il valore della scala di equivalenza comprensiva delle maggiorazioni.*  *Esempio:*    *Nel caso indicato l’ISR è pari a euro 5.135,00, la scala di equivalenza comprensiva delle maggiorazioni è pari a 2,96.*  *L’ISRE è, pertanto, pari a euro 5.135,00 diviso 2,96, corrispondente a 1.734,79.*  *Essendo inferiore a 6 mila euro, la famiglia ha diritto a richiedere il REIS 2024.* |

In caso di nuclei in cui siano presenti minori si fa riferimento al valore ISRE definito all’interno dell’Attestazione **ISEE minorenni**.

È ammesso il valore ISRE elaborato su Attestazione **ISEE corrente**.

**1.3 Requisiti di disponibilità patrimoniali immobiliari**

I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE (Quadro FC3), diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000, calcolato al netto della quota capitale residua del mutuo.

|  |
| --- |
| **Auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali immobiliari**  *Al fine di una auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali immobiliari, è sufficiente consultare la DSU al Quadro FC3, come sotto riportato e sommare i valori senza considerare la casa di principale abitazione (nell’esempio, pari a euro 27.330,00).*  *Dai valori si sottrae l’eventuale quota capitale residua del muto (nell’esempio, pari a zero).*  Nell’esempio del riquadro, il valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE (Quadro FC3), diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000, calcolato al netto della quota capitale residua del mutuo è pari a euro 154,00.  Essendo inferiore a euro 40 mila, la famiglia ha diritto a richiedere il REIS: |

**1.4 Requisiti di disponibilità patrimoniali mobiliari**

I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE (al netto delle detrazioni) non superiore a una soglia di euro 8.000.

|  |
| --- |
| **Auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali mobiliari**  *Al fine di una auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali mobiliari, è sufficiente consultare il frontespizio dell’Attestazione ISEE e sottrarre dal valore del Patrimonio mobiliare del nucleo le detrazioni patrimonio immobiliare.*  *Nel caso in esempio, il valore del patrimonio immobiliare è azzerato dal valore delle detrazioni.* |

**1.5** **Requisiti di disponibilità di beni durevoli**

Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

Nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione.

**Art. 2 – Domanda di ammissione**

La domanda di partecipazione, corredata di tutti gli allegati richiesti, deve essere presentata entro e non oltre il giorno 27.05.2024, ore 13,00 (se consegnata a mano all’ufficio protocollo).

Potrà essere consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Terralba, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e il martedì pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 18:00, oppure inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: [protocollo@comune.terralba.or.it](mailto:protocollo@comune.cabras.or.it) - [protocollo.terralba@cert.legalmail.it](mailto:protocollo.terralba@cert.legalmail.it), utilizzando il fac-simile allegato al presente bando.

Per le istanze inviate con posta elettronica la scadenza per la presentazione delle istanze è fissata alle ore 24:00 del giorno 27.05.2024.

La domanda di accesso al REIS deve essere preceduta dalla presentazione della domanda di Assegno di inclusione (ADI), nel caso in cui il nucleo richiedente possegga i requisiti di accesso alla Misura nazionale.

In caso di mancato accesso alla Misura nazionale ADI, i componenti dei nuclei con ISEE non superiore a euro 6.000 devono presentare, preventivamente, domanda di Supporto alla formazione e al lavoro.

In caso di nuclei con minori, la domanda di accesso al REIS è condizionata alla preventiva presentazione della domanda di Assegno Unico Universale (AUU) o all’esserne già beneficiari.

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti auto dichiarati in sede di domanda.

Tutte le istanze, in possesso dei suddetti requisiti, verranno ammesse alla graduatoria.

I nuclei in attesa di esito di ammissione all’ADI verranno collocati in graduatoria con riserva, in attesa del definitivo esito di ammissione alla Misura nazionale.

**Art. 3 – Graduatoria di ammissione**

Tutti i nuclei in possesso dei requisiti definiti ai punti precedenti saranno posti in graduatoria sulla base del valore crescente dell’ISRE, calcolato secondo la formula ISR diviso la scala di equivalenza, comprensiva delle maggiorazioni.

In caso di parità di valore ISRE verrà data priorità ai valori ISEE inferiore; in caso di ulteriore parità verrà data priorità al maggior valore della scala di equivalenza comprensiva delle maggiorazioni; in caso di ulteriore parità verrà data priorità alla domanda acquisita al protocollo comunale.

La graduatoria comunale, approvata con atto determinativo del Responsabile dei Servizi, sarà resa pubblica mediante pubblicazione nel sito del Comune di Terralba all’indirizzo www.comune.terralba.or.it nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR2016/679 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) e del D.lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni.

La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

## Avverso il provvedimento adottato dall’Ente è ammesso ricorso entro il termine di 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria. Se entro tali termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assume carattere definitivo.

**Art. 4 – Budget di inclusione**

A ciascun nucleo ammesso nella graduatoria REIS è assegnato un budget annuo di inclusione, il cui valore è così definito:

* (euro 6.000 meno valore ISRE) moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE, comprensivo delle maggiorazioni.

|  |
| --- |
| **Auto-verifica del budget di inclusione**  Nel caso esposto ai punti precedenti, con ISR pari a 5.135,00, scala di equivalenza pari a 2,96, ISRE pari a 1.734,79    il budget di inclusione è così calcolato:   * 6.000 – 1.734,79 = 4.265,20 * 4.265,20 X 2,96 = 12.625 euro ANNUI |

**Art. 5 – Fabbisogno comunale e regionale**

Il valore complessivo dei budget di inclusione di tutti i nuclei ammessi in graduatoria rappresenta il fabbisogno finanziario comunale che verrà comunicato alla Regione Sardegna entro il mese di giugno 2024.

La Regione determinerà il fabbisogno complessivo richiesto da tutti i Comuni.

Nel caso in cui le risorse stanziate nel bilancio regionale non siano sufficienti a soddisfare l’intero fabbisogno comunicato dai Comuni, le risorse verranno assegnate secondo l’incidenza percentuale del fabbisogno di ciascun Comune richiedente, ponderato sulla base dell’Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSm) calcolato dall'Istat, sul totale del fabbisogno “ponderato” complessivo di tutti i Comuni, determinato sul valore delle risorse effettivamente stanziate, secondo la formula:

* Budget assegnato al Comune Y = (Stanziamento regionale) diviso (Fabbisogno regionale “ponderato”) moltiplicato (Fabbisogno Comune “ponderato” Y).

Dove il fabbisogno ponderato di ciascun Comune è dato dalla formula = (fabbisogno Comune Y) moltiplicato (IVSm).

**Art. 6 – Ammissione al REIS**

Il budget di inclusione è assegnato, a tutti i nuclei beneficiari, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria assegnata dalla Regione, come descritto al punto precedente.

Nel caso in cui la Regione assegni somme pari all’intero fabbisogno comunale, tutti i nuclei verranno definitivamente ammessi alla misura.

In caso di trasferimenti inferiori, in caso di rinunce o decadenze dal beneficio, si procederà con lo scorrimento delle graduatorie nel limite delle risorse resesi via via disponibili.

**Art. 7 – Progetto di inclusione**

In ordine di graduatoria e nel limite delle somme disponibili, il Servizio sociale professionale comunale convoca i nuclei familiari beneficiari per l’elaborazione del Progetto di inclusione.

Qualora il Progetto di inclusione preveda interventi integrati o particolarmente complessi, la sua predisposizione è in capo all’équipe multidisciplinare designata dai comuni o dall’ambito Plus di appartenenza.

Il Progetto è predisposto in collaborazione con altre figure professionali, anche in rappresentanza di istituzioni pubbliche dei settori della salute, dell’istruzione, della formazione e delle politiche del lavoro, degli Enti del terzo settore e degli Enti di natura caritativa.

Per i progetti di inclusione lavorativa, che possono prevedere anche il solo invio ai servizi per il lavoro, viene svolta preventivamente la valutazione della presa in carico integrata con il Centro per l’impiego (CPI), tramite l’équipe multidisciplinare o attraverso i contatti diretti tra il Servizio sociale professionale e il CPI competente.

**Art. 8 - Componente finanziaria e componente progettuale**

Il Progetto di inclusione che coinvolge l’intero nucleo familiare è formato da una componente finanziaria (contributo economico) e da una componente rappresentata da servizi e interventi di natura assistenziale e a favore dell’inclusione sociale e lavorativa.

Il valore del contributo economico è pari al 70% del valore complessivo del budget di inclusione ma non può comunque essere superiore alla somma mensile di euro 1.100,00.

La componente finanziaria individuata al momento del riconoscimento del diritto viene erogata per 12 mensilità a partire da luglio 2024 e sino a giugno 2025.

Il beneficio viene erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente.

La quota progettuale è pari al 30% del valore complessivo del budget di inclusione.

Nel solo caso di PREMIO SCUOLA, parte della componente progettuale può essere destinata ad integrare la componente finanziaria.

**Premio scuola**

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni possono far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all’articolo 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016.

Alle famiglie in possesso dei requisiti richiesti per ottenere il Premio scuola, può essere erogato in aggiunta alla componente finanziaria REIS, a valere sulla quota di progetto (30%), un premio monetario di euro 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente votazione:

|  |  |
| --- | --- |
| **Scuola** | **Votazione conseguita** |
| Primaria | Avanzato |
| Secondaria di I grado | Media dell’8 |
| Secondaria di II grado | Media dell’8 |

**8.1 Utilizzo della componente finanziaria**

La componente finanziaria può essere utilizzata per il sostegno di specifiche spese familiari (affitto, utenze, spese per l’educazione e la socializzazione dei minori, etc.). La stessa non può essere utilizzata, senza il consenso del beneficiario, per compensare debiti nei confronti del Comune erogante.

I benefici economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d’azzardo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, commi 6, 7 e 8 della L.R. n. 18/2016 e non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione.

L'accertamento dell’utilizzo dei benefici economici per il consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio (ai sensi dell’articolo 9 comma 8 della L.R. 18/2016).

Il Comune mette in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità a favore dell’intero nucleo familiare.

**8.2 Utilizzo della componente progettuale**

La componente destinata al Progetto è formata da ogni intervento, prestazione e opportunità di natura sociale ed educativa, socioassistenziale, di istruzione e formazione, di politica attiva del lavoro, definiti all’interno del Progetto di inclusione e può avere una durata anche inferiore o superiore ai 12 mesi rispetto all’erogazione della componente finanziaria.

In caso di presenza di minori all’interno del nucleo, deve essere assicurato l’adempimento del dovere di istruzione-formazione.

La quota progettuale può prevedere anche l’acquisto di dotazioni utili al perseguimento degli obiettivi progettuali, nonché il sostegno delle spese di trasporto necessarie alla partecipazione alle iniziative e ai percorsi di inclusione, compresi i costi necessari per l’attivazione dei Servizi a favore della collettività (es. assicurazione INAIL, assicurazione per RCT, visite mediche obbligatorie, formazione obbligatoria per la sicurezza, dispositivi di protezione individuale, materiale per lo svolgimento delle attività, spese di trasporto, ecc.).

In caso di tirocini di inclusione, percorsi di istruzione e formazione, il valore della quota progettuale può includere anche l’eventuale indennità di partecipazione.

La quota progettuale, inoltre, può essere rappresentata dalla fruizione o dalla partecipazione ad altre opportunità a valere sui programmi comunitari regionali e nazionali anche laddove attivate da altre istituzioni pubbliche e private (esempio, percorsi GOL), ovvero dal Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Possono essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina. In particolare:

1. accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
2. sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
3. avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
4. sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
5. accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
6. sostegno a percorsi culturali e sociali;
7. percorsi di educazione al bilancio familiare;
8. sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
9. percorsi di educazione al consumo locale;
10. altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo;
11. Dote educativa, percorsi di sostegno alla genitorialità e servizi utili alla collettività, come descritta ai successivi punti.

**Dote educativa**

La Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare consiste in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il *digital divide* e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative.

**Percorsi di sostegno alla genitorialità**

Si prevede l’attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità in presenza di nuclei familiari in situazione di bisogno complesso in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. In relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita una delle fasi più delicate dell’esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia nel favorire il futuro benessere.

**Servizi a favore della collettività**

Nell’ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell’Ambito Plus di appartenenza in presenza di specifici accordi.

**Art. 9 – Progetto di inclusione – Soggetti e nuclei esonerati o esclusi**

Sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un Progetto d’inclusione attiva le famiglie composte da soli anziani di età superiore a 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d’invalidità grave superiore al 90%.

Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/1978, sarà cura del Servizio sociale professionale valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva, anche in raccordo con i competenti Servizi sanitari.

Inoltre, il sussidio economico REIS può essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva, in considerazione di particolari situazioni valutate di volta in volta dal Servizio sociale professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l’attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un’attività extradomestica o nei casi di mera integrazione reddituale legati a perdita del lavoro o a situazioni di “lavoro povero”, in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell’articolo 15 della L.R. n. 18/2016.

Sono inoltre escluse dal vincolo della partecipazione ad un Progetto d’inclusione attiva i nuclei con un budget di inclusione inferiore a euro 960,00 annui.

**Art. 10 – Sospensione e revoca del beneficio**

Ai sensi dell’articolo 4 della L.R. n. 18/2016, pena la sospensione dell’erogazione del REIS per almeno 6 mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai Centri per l’impiego e dai Servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l’adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Si procederà con la revoca del contributo a coloro che:

1. omettano di informare il Servizio sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione reddituale, patrimoniale e familiare che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per l’accesso alla Misura;
2. omettano di comunicare l’ammissione all’Assegno di Inclusione (ADI);
3. interrompano, senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con il Servizio sociale o l’équipe multidisciplinare.

Qualora un beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario di ADI o SFL, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire:

* la revoca del beneficio, in caso di ADI;
* la eventuale ridefinizione della quota di progetto in caso di SFL.

Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il beneficiario abbia percepito entrambi i contributi (REIS e ADI), i sussidi REIS percepiti indebitamente dovranno essere immediatamente restituiti al Comune, secondo le modalità che verranno comunicate.

**Art. 11 – Pubblicità dell'Avviso**

Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio OnLine del Comune, nell’home page del sito istituzionale del Comune di Terralba all’indirizzo [www.comune.terralba.or.it](http://www.comune.terralba.or.it)

**Art. 12 – Controlli**

Il Comune effettuerà i controlli di legge a campione per verificare l’attendibilità delle dichiarazioni rese. Si precisa che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

**Art. 13 – Responsabile del Procedimento**

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è la D.ssa Pais Ester – Assistente Sociale e che, il gruppo di lavoro è così costituito:

* D.ssa Pais Ester (Assistente Sociale – procedimento Tecnico/Professionale).
* Dr Lampis Tiziano Responsabile del Servizio.
* D.ssa Scano Francesca (Istruttore Amministrativo – procedimento Amministrativo – supporto all’Assistente Sociale)

**Art. 14– Ricorsi**

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione/pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dell’esito del procedimento.

**Art. 15 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni regionali.

**Art. 16 – Trattamento dei dati personali**

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Per ogni ulteriore informazione:

D.ssa Pais Ester 07831789209

D.ssa Scano Francesca 0783853015

Responsabile del Servizio Dr. Lampis Tiziano 0783853024

Terralba 29.04.2024

**Il Responsabile del 4^ Servizio**

**Servizi Territoriali alla Persona**

Dr.Lampis Tiziano